

Errori nella compilazione del questionario e della relazione: la Corte dei conti “bacchetta” il revisore

Scritto da Interdata Cuzzola | 15/02/2024

È necessario che l'organo di revisione, nel compilare i questionari e nel redigere le relazioni, adempia ad un preliminare dovere, e cioè quello di rendere informazioni “verificate” e corrispondenti ai dati effettivi: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Basilicata, nella delib. n. 7/2024/PRSE, pubblicata lo scorso 6 febbraio, nel rilevare errori e omissioni nella compilazione di alcuni fondi, nella gestione dei residui, negli indici della capacità di riscossione e di indebitamento, nell'utilizzo della quota libera dell'avanzo e nei dati relativi all'accertamento fiscale IMU.

I giudici hanno ricordato che la corretta e veritiera compilazione dei questionari sui rendiconti degli enti locali risponde ad uno specifico obbligo di legge, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della L. n. 266/2005, e ciò in quanto *“Le “Linee guida” e il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale....anche per le Sezioni regionali di controllo nelle verifiche che, per espresso disposto normativo, sono dirette a rappresentare – agli organi elettivi degli enti controllati – la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente....L'attività svolta dalle Sezioni regionali, in sinergia con quella di revisione contabile, costituisce un indispensabile supporto informativo per un'adeguata e completa rappresentazione dei profili gestionali di maggior rilievo (efficacia della spesa, livello di realizzazione delle politiche di settore, rischi connessi alle gestioni in disavanzo, misure correttive da adottare)”* (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, delib. n. 7/SEZAUT/2021/INPR).

Già in passato, la medesima sezione regionale (cfr. delib. n. 41/2021/PRSE e delib. n. 49/2018/PRSE) aveva evidenziato che tale ausilio obbligato deve essere svolto con la diligenza del mandatario, assicurando – ed assumendo la piena responsabilità al riguardo – la veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse. Si ricorda, infatti, sul punto che ai sensi dell'art. 240 del TUEL, *“I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario”* e che ai sensi del postulato n. 5 (principio di veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità) dell'Allegato 1 richiamato all'art. 3, comma 1, del Dlgs 118/2011, i documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile.